

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4128/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 10 49 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/85 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/86 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 24.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e

statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3035/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata i tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e di tabacchi «fire cured»; che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei prodotti precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo emittente riconosciuto come tale dal paese di esportazione, fornisca tale assicurazione;

considerando che occorre prevedere che i tabacchi aventi caratteristiche uguali a quelle previste nel testo delle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata siano classificati in dette sottovoci anche se non sono accompagnati da un certificato di autenticità, allorché tali tabacchi possono essere immessi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali;

considerando che è opportuno escludere la possibilità di rilasciare o di accettare un certificato di autenticità, a causa delle difficoltà che ne deriverebbero in particolare per quanto

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 8.

riguarda l'applicazione della nomenclatura combinata allorché due o più dei tabacchi sopraindicati sono presentati in un medesimo imballaggio immediato;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammissione nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured», è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Tuttavia, i tabacchi di cui al primo comma che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione da dazi doganali in virtù di una disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata senza presentazione del certificato di autenticità.

Detto certificato non può essere né rilasciato né accettato per i tabacchi precitati allorché due o più di essi sono presentati in un medesimo imballaggio immediato.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) tabacchi «flue cured» del tipo Virginia i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- b) tabacchi «light air cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal

marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

- c) tabacchi «light air cured» del tipo Maryland i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- d) tabacchi «fire cured» i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie del tabacco «fire cured» sono più spesse di quelle del tabacco Burley, «flue cured» o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i tabacchi sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsti dall'articolo 9, devono essere presentati, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla data del rilascio del certificato, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco che figura nell'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 7

Le fatture presentate al momento della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 8

I paesi figuranti nell'allegato II comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai)

loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3035/79 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1989 i tabacchi sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

1. Esportatore	2. Numero	ORIGINALE	
4. Destinatario	3. ORGANISMO EMITTENTE		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI (sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata)		
7. Marca e numero — Quantità e natura dei colli		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (kg) (in lettere)			
11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi «flure cured» del tipo Virginia — tabacchi «light air cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi «light air cured» del tipo Maryland — tabacchi «fire cured» (*) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4128/87. Luogo Data (Timbro o timbro stampato e firma)			

ALLEGATO II

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
1	2	3
Stati Uniti d'America	Tobacco Association of United States o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Raleigh, North Caroline
Canada	Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Ottawa
	Direction générale de la production et de l'inspection, Section Agriculture Canada o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	
Argentina	Cámara del Tabaco del Salta o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Salta
Bangladesh	Tobacco Development Board o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Dacca
Brasile	Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Rio de Janeiro
Cina	Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Shangai
	Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Quingdao
	Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Hankou
	Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Guangzhou
	Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Dalian
	Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Kunming
	Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Shenzhen
	Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Hainan
Colombia	Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Bogota
Corea del Sud	Office of Korean Monopoly corporation o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Sintanjin
Filippine	Philippine Virginie Tobacco Administration o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Quezon City
Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Ciudad de Guatemala

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
1	2	3
India	Tobacco Board o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Guntur
Indonesia	Lembaga Tembakau o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	
	— Lembaga Tembakau Sumatra Utara	Medan
	— Lembaga Tembakau Jawa Tengah	Sala
	— Lembaga Tembakau Jawa Timur I	Surabaya
	— Lembaga Tembakau Jawa Timur II	Jembery
Messico	Secretaria de Comercio o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Ciudad de México
Sri Lanka	Department of Commerce o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Colombo
Tailandia	Ministry of Commerce o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Bangkok
Iugoslavia	Institut za Duvan o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Beograd

⁽¹⁾ Quando la sede di un «Ufficio autorizzato» è situata in una località diversa da quella in cui si trova la sede principale dell'organismo emittente di cui alla colonna 3, lo Stato interessato, di cui alla colonna 1, comunica alla Commissione delle Comunità europee la denominazione e la sede di questo ufficio autorizzato. È la Commissione che provvede ad informare le autorità doganali degli Stati membri.